

Lavoro, ripresa e infrastrutture nell'agenda dei neogovernatori

scritto da Annamaria Laurenzano | Settembre 23, 2020

[Articoli_23_09_2020_18](#)

Sponda Ue sulla manovra: aggancio al Recovery Plan

scritto da Annamaria Laurenzano | Settembre 23, 2020

[Articoli_23_09_2020_21](#)

Lavoro, il fondo Sure è operativo In arrivo i 27 miliardi per l'Italia

scritto da Annamaria Laurenzano | Settembre 23, 2020

[Articoli_23_09_2020_24](#)

I risparmi privati per il salva-imprese

scritto da Annamaria Laurenzano | Settembre 23, 2020

[Articoli_23_09_2020_27](#)

Alta tensione alla ex Ilva Patuanelli chiama i sindacati

scritto da Annamaria Laurenzano | Settembre 23, 2020

[Articoli_23_09_2020_28](#)

Aerei, la ripresa non decolla Voli giù del 92%

scritto da Annamaria Laurenzano | Settembre 23, 2020

[Articoli_23_09_2020_29](#)

CICLO

WEBINAR

ENERGIA-

AMBIENTE: “DOING GREEN BUSINESS”/AFRICA SUB SAHARIANA

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 23, 2020

UNIDO ITPO Italy, Agenzia della Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, organizza una serie di webconference dedicate ai temi dell' Energia e Ambiente nei Paesi in Via di Sviluppo al fine di favorire partenariati industriali in tali settori nei Paesi Target.

Evidenziamo in particolare i webinar dedicati a tre paesi dell'Africa sub – sahariana:

7 Ottobre Doing Green Bussiness in Kenya, ore 11.00
14 Ottobre Doing Green Business in Botswana, ore 11.00
21 Ottobre Doing Green Business in Etiopia, ore 11.00

Di seguito la comunicazione completa dell'UNIDO ITPO ITALY con i link per registrarsi ai singoli eventi.



Gentilissimi,

UNIDO ITPO Italy ha il piacere di invitare Voi e la Vostra rete professionale a prendere parte alla serie di webinar **“Doing Green Business”**: sei country presentation tematiche che si terranno con cadenza settimanale **dal 23 settembre al 28 ottobre 2020** con l'obiettivo di promuovere scambi commerciali, innovazione tecnologica e partenariati in ambito di energia e ambiente tra il settore privato in Italia e nei paesi target.

L'iniziativa è organizzata da UNIDO ITP0 Italy all'interno del progetto **"Fostering international partnerships between companies and/or institutions operating in the energy and environment sectors"** finanziato dal **Ministero Italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**.

Ciascun episodio settimanale sarà dedicato ad uno dei seguenti paesi partner: **Perù, Kazakistan, Kenya, Botswana, Etiopia e Cuba**. Al fine di individuare opportunità commerciali ed incentivare lo sviluppo di collaborazioni internazionali per effettuare investimenti in loco, Doing Green Business vedrà la partecipazione di controparti istituzionali e commerciali sia italiane che locali operative in ambito di efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile – solare, eolica, idroelettrica, geotermica e biologica – nonché di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.

Offrendo una panoramica sulle varie possibilità di investimento nei settori focus dei paesi partner, l'iniziativa è volta a favorire l'ingresso sul mercato e la distribuzione su vasta scala di fonti energetiche alternative ecologiche e di tecnologie ambientali innovative per uno sviluppo sostenibile.

Gli appuntamenti saranno:

	Doing Green Business in Peru 23 settembre 2020 h: 16:00 Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9RmiI948SgKY6h-iNpsYaA <i>L'evento si terrà in spagnolo</i>
	Doing Green Business in Kazakhstan 30 settembre 2020 h: 11:00 Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3_CFHYHySUGSUdK_UW74sg <i>L'evento si terrà in inglese</i>

	Doing Green Business in Kenya 7 ottobre 2020 h: 11:00 Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SfC-CkGE0z2oHwHuK0k__w <i>L'evento si terrà in inglese</i>
	Doing Green Business in Botswana 14 ottobre 2020 h: 11:00 Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_b00yFV70S3uJ_ceX0hteWQ <i>L'evento si terrà in inglese</i>
	Doing Green Business in Ethiopia 21 ottobre 2020 h: 11:00 Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Y2X4y4DTQVWuHCuLZyLnNA <i>L'evento si terrà in inglese</i>
	Doing Green Business in Cuba 28 ottobre 2020 h: 16:00 Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a83xRZ3dSmy3Stf0hTFbwQ <i>L'evento si terrà in spagnolo</i>

**ESONERO DAL VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER
LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO
TRATTAMENTI DI CASSA
INTEGRAZIONE – ART. 3 DL
104/2020: CIRCOLARE INPS**

N.105/2020

scritto da Giuseppe Baselice | Settembre 23, 2020

Come noto, l'art. 3 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020, per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Fis e Cig in Deroga) legati all'emergenza Covid-19 e che ne abbiano già fruito negli scorsi mesi di maggio e giugno.

L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS con la circolare n.105/2020, in allegato, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla fruizione del predetto esonero contributivo.

L'Istituto chiarisce che l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruita le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 27/2020 e ss.mm.ii..

Conseguentemente, l'importo dell'esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di cui sopra.

Come detto, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero è previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all'art.1 del DL 104/2020. Qualora quindi il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in oggetto, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid-19.

Sarà possibile accedere all'esonero contributivo in commento – e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020 – per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di integrazioni salariali in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Durante tutto il periodo di fruizione dell'esonero, che comunque non potrà prorogarsi oltre il 31 dicembre 2020, operano i divieti di cui all'art. 14 del DL 104/2020 (blocco dei licenziamenti). La violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art.1 del DL 104/2020.

L'ammontare dell'esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l'individuazione del credito aziendale.

L'effettivo ammontare dell'esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda

avvalere della misura.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruita nelle mensilità di maggio e giugno 2020, utili ai fini della definizione dell'ammontare dell'esonero, rientrano sia quelle fruita mediante conguaglio che quelle fruita mediante pagamento diretto.

L'esonero in trattazione, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Infine, l'Istituto chiarisce che le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domande, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in oggetto, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali Covid-19 e dalla specifica normativa recata dal DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e ss.mm.ii..

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

[Circolare numero 105 del 18-09-2020](#)

L'ATTUALITÀ DELLE MISURE DI SICUREZZA CONTRO IL COVID-19

scritto da Giuseppe Baselice | Settembre 23, 2020

Il recente DPCM del 7 settembre 2020 ha prorogato il precedente documento analogo del 7 agosto, nel quale si confermava la validità del Protocollo condiviso, siglato il 14 marzo e aggiornato il 24 aprile 2020.

Ad oggi, quindi, le finalità ed i contenuti di quel Protocollo sono del tutto vigenti.

È evidente che, rispetto alle considerazioni che hanno portato all'aggiornamento del 24 aprile, i contenuti del Protocollo presentano esigenze di ulteriore evoluzione in coerenza con la nuova situazione oggi in essere, legislativa, epidemiologica e organizzativa.

Basti pensare a fattori come la completa riapertura delle aziende e degli spostamenti connessi con la ripresa economica, la parziale liberalizzazione degli spostamenti, la riattivazione della formazione e delle riunioni (legittimate da provvedimenti normativi ed amministrativi), la riapertura delle scuole e, per altro verso, le evidenti conseguenze dei comportamenti individuali (evidenziati dalla fase estiva), il perdurare della circolazione del virus, la rilevanza problematica dei soggetti asintomatici, l'avvicinarsi della stagione autunnale (con la potenziale sovrapposizione tra le normali influenze o alle semplici sintomatologie da raffreddamento), l'esigenza di tutela delle persone fragili (lavoratori e non).

Alle nuove esigenze e criticità, considerate anche nell'evoluzione normativa, sarebbe opportuno rispondesse l'aggiornamento del Protocollo che, recependo il nuovo quadro, contestualizzerebbe meglio le regole previste e di fatto applicate dalle imprese.

Il nostro Sistema centrale, fin dal mese di giugno scorso, ha chiesto a Governo e sindacati l'incontro per aggiornare alcuni aspetti del Protocollo; nella riunione iniziale di luglio alcuni aspetti erano stati trattati e sostanzialmente condivisi (tra questi, il riavvio della formazione e la ripresa delle trasferte), poi il sovrapporsi di altre esigenze non ha, per ora consentito di portare a conclusione il percorso.

Confindustria ritornerà con forza a chiedere l'aggiornamento del Protocollo, anche in occasione dell'incontro con il Ministro del lavoro del prossimo 24 settembre 2020 sul lavoro agile, anch'esso strumento di reazione ed organizzazione nella lotta alla diffusione del virus.

Nell'attesa di auspicabile aggiornamento, il Protocollo vigente contiene tutte le regole fondamentali che vengono concretamente seguite dalle imprese, restano sempre valide e acquistano un valore sempre maggiore, proprio se riferite alle nuove fasi dell'emergenza post lockdown.

L'evoluzione delle conoscenze scientifiche e la quotidiana osservazione consentono di evidenziare alcuni fattori che inducono a mantenere alta l'attenzione:

- il virus non è sparito, ma circola subdolamente tra i soggetti asintomatici, coinvolgendo ormai più i giovani che le persone anziane;
- la riapertura delle scuole avvierà un periodo di massima attenzione ai comportamenti di una comunità numerosa e prevedibilmente difficile da controllare nei comportanti sociali;
- inizierà la fase autunnale e poi quella invernale, con le sue prevedibili ondate di influenza e malanni di stagione, che sarà pressoché impossibile distinguere dai sintomi del virus;
- i primi freddi e l'abbreviarsi delle ore di luce porteranno le persone, soprattutto i giovani, a cercare occasioni d'incontro al chiuso, amplificando le occasioni di contagio;
- gli strumenti di controllo (tamponi e test sierologici) non sono diffusi a tappeto e, comunque, assicurano un controllo rivolto solamente al passato e fotografano una situazione che, a partire dal giorno successivo, possono evolversi diversamente;
- l'aver avuto il Covid non rende immuni le persone colpite;

- lo strumento pensato per controllare la diffusione del virus (l'app Immuni) non appare aver avuto la diffusione e il successo atteso.

E si potrebbe continuare.

È fondamentale che i Protocolli che le singole imprese hanno definito e implementato per le proprie sedi vengano rispettati, soprattutto in quel nucleo di comportamenti che, a prescindere da ogni aggiornamento, sono e saranno sempre essenziali e, anzi, ancor più fondamentali e significativi per contrastare proprio quelle situazioni negative sopra indicate.

1. Indossare la mascherina (preferibilmente quella chirurgica) correttamente in presenza di altre persone e usarla correttamente (ad esempio, considerare che la mascherina protegge naso e bocca dalle emissioni altrui, per cui toccare la mascherina nella parte anteriore fa transitare il virus dalla mascherina alle mani);
2. mantenere sempre le distanze ed evitare gli assembramenti;
3. igienizzare frequentemente e correttamente le mani;
4. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche;
5. rispettare le regole di igiene respiratoria su tosse e starnuti;
6. sostituire frequentemente la mascherina;
7. pulire e sanificare gli oggetti e le superfici frequentemente e tradizionalmente toccati dalle persone
8. garantire il ricambio dell'aria nei luoghi chiusi;
9. misurarsi la febbre;
10. non cadere nel senso di falsa sicurezza generato dalla mascherina (le altre misure vanno sempre rispettate, anche quando si usa la mascherina);
11. applicare le misure cumulativamente e non in alternativa tra di loro (la mascherina non esclude il distanziamento; l'igienizzazione delle mani non

sostituisce la pulizia e sanificazione delle superfici, la mascherina non esclude il rispetto dell'etichetta respiratoria).

Si tratta di regole, ripetute da tutti gli organi scientifici e dalle autorità, che prescindono evidentemente dall'aggiornamento del Protocollo e che, con le variabili sopra richiamate (stagione invernale, riapertura delle scuole, frequentazione di locali chiusi), assumono una efficacia ancora più decisiva nella lotta alla diffusione del virus, in assenza del vaccino.

Si tratta di indicazioni di buon senso che mantengono una propria efficacia se sono continuamente osservate. Per questo la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita perde inevitabilmente senso: le regole vanno rispettate a prescindere dal fatto che siano prescritte dai Protocolli.

Per questo motivo appare opportuno che le imprese, oltre a rispettare rigorosamente i Protocolli nei luoghi di lavoro, si facciano portatrici di messaggi diretti a sollecitare l'attenzione dei lavoratori anche nella vita privata, così assolvendo ad una funzione sociale nel farsi portatori della cultura della sicurezza e favorire l'estensione dei comportamenti sicuri e responsabili dal mondo del lavoro alla vita privata e sociale.

Questo anche nella considerazione che la mancata osservanza di quei comportamenti responsabili nella vita sociale rende totalmente inutili quelli virtuosi eventualmente tenuti all'interno dell'azienda.

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE – AGGIORNAMENTO STATO DELLE TRATTATIVE PER IL RINNOVO

scritto da Francesco Cotini | Settembre 23, 2020

Come noto, tre Associazioni aderenti a Federalimentare, Ancit, Assobirra, Unionfood, hanno sottoscritto, il 31 luglio scorso, un accordo con le segreterie di settore di CGIL, CISL e UIL, definito erroneamente come “Rinnovo del CCNL dell’industria alimentare”.

Tutte le altre 10 Associazioni di Federalimentare, che rappresentano complessivamente la maggioranza della federazione, hanno deciso di non firmare tale accordo.

Consapevoli che le azioni sindacali, quali sospensioni degli straordinari e della flessibilità e altre prestazioni aggiuntive, possono creare disagi alle aziende associate, si ritiene opportuno riassumere i presupposti e le motivazioni che hanno portato alla sospensione delle trattative e alla mancata sottoscrizione dell’accordo raggiunto dalle tre associazioni.

Svolgimento delle trattative

La metodologia dei tavoli separati, del tutto anomala, ha condizionato il negoziato sia come qualità che per risultati, penalizzando il tavolo coordinato da Federalimentare.

Nonostante tutto, la trattativa portata avanti da Federalimentare da oltre nove mesi aveva condotto a riconoscere, il 30 luglio, una serie di trattamenti:

- la definizione degli elementi componenti il TEM – trattamento economico minimo;
- un aumento del TEM di ca. € 84 nel quadriennio di

vigenza, come somma di € 21,43 previsti dagli accordi-ponte di maggio 2020 e di € 63 sulla base dell'IPCA a giugno 2021;

- disponibilità a prevedere un elemento economico aggiuntivo nel Tec (trattamento economico complessivo), a condizione che fosse correlato ad elementi di produttività, redditività ed efficienza/flessibilità, e che avesse una natura sostanzialmente diversa dal Tem;
- aumento del contributo ai Fondi bilaterali FASA, Cassa rischio Vita e Sostegno a maternità e paternità (e non all' Ente bilaterale Ebs che avrebbe solo portato soldi in cassa al sindacato e non ai lavoratori);
- due nuove tipologie di congedo: per l'inserimento dei bimbi alla scuola dell'infanzia, e per l'accompagnamento dei genitori ultra 75enni nel caso di ricovero o visite specialistiche;
- disponibilità a prevedere una sperimentazione per lo sviluppo della formazione in tutte le imprese
- piena disponibilità in termini di miglioramento della sicurezza.

Il sindacato ha respinto la proposta di Federalimentare ed ha interrotto la negoziazione, firmando nella notte del 31 luglio l'accordo con le 3 Associazioni Ancit, Assobirra Unionfood.

E' pertanto più che evidente che Federalimentare non ha interrotto la trattativa, ha anzi confermato, nel lasciare la sala, e da ultimo con lettera del 10 settembre, la propria volontà e disponibilità a proseguire.

Pertanto, i principali motivi della mancata firma dell'Accordo 31 luglio, da parte delle 10 Associazioni coordinate da Federalimentare, sono così riassumibili:

- aumento mensile di € 119 a regime, interamente blindato come base per i contratti successivi, cui vanno aggiunti

€ 30 mensili per le aziende prive di contrattazione aziendale (per quest'ultime, di solito di minori dimensioni, l'aumento mensile a regime passa quindi ad € 149);

- assenza di misure di flessibilità organizzativa e/o di incentivo per la produttività aziendale, nonché di soluzioni, anche economiche, che colgano peculiarità e differenze tra i diversi settori;
- montante nel quadriennio 2020-23, pari ad € 2953.97, maggiore del precedente rinnovo (€ 2815), allorquando il contesto economico era più favorevole e senza l'emergenza Covid;
- ipoteca sull'anno 2023 per un totale di € 56 mensili, costituito dalla 4a tranche di TEM per € 20,87 medi (da gennaio) e da € 35 di IAR – Importo aggiuntivo della retribuzione, riparametrato, non assorbibile e incidente su mensilità aggiuntive e TFR.

Il 2023, pertanto, sarà un anno molto pesante economicamente per le aziende, che, nel predisporre i budget, oltre ai 56€ mensili di aumento, potrebbero dover stimare anche la prima tranche del successivo rinnovo contrattuale.

Valutazioni

Il comportamento del sindacato (stato di agitazione ed iniziative varie) risulta quanto meno intempestivo, oltre che scorretto, specie considerando che i lavoratori sono già coperti sotto il profilo economico per tutto il 2020 dagli accordi ponte firmati lo scorso maggio da tutte le associazioni e che comunque, nell'accordo delle tre associazioni, la prossima tranche decorrerà dal 1° settembre 2021.

In realtà, quindi, è sino a tale ultima data che tutti i lavoratori sono coperti economicamente dall'aumento previsto dagli accordi ponte di maggio.

Come già chiarito, il contratto impegna le sole aziende aderenti alle Associazioni che lo hanno sottoscritto e non può essere qualificato come rinnovo del CCNL.

Situazione attuale

Federalimentare ha formalmente invitato, il 10 settembre scorso, il sindacato a non denominare l'accordo del 31 luglio come di "Rinnovo del CCNL dell'industria alimentare" confermando la propria volontà e disponibilità alla prosecuzione del negoziato precisando che l'accettazione dei tavoli separati, per coerenza, non può che comprendere la possibilità di accordi collettivi diversi, senza pregiudiziali.

FAI, FLAI, UILA, non si rendono disponibili a proseguire il negoziato, che peraltro era giunto ad una fase molto avanzata, ed hanno la pretesa – con iniziative di coercizione della volontà (stato di agitazione, blocco flessibilità ecc.) anziché con il corretto confronto sindacale – che le 10 Associazioni industriali firmino per adesione l'accordo del 31 luglio.

Sulla vicenda sono intervenuti anche i vertici di Confindustria.

Si ripota in allegato un comunicato/volantino che le aziende possono diffondere ai lavoratori (ad es. a mezzo affissione in bacheca).

[comunicato per bacheche aziendali](#)